



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE

Art. 25

Regolamentazione tecnica

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata e con i Ministri della difesa, dell'interno, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della salute, della cultura, dell'ambiente e della sicurezza energetica e del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno limitatamente agli ambiti e alle attivita' di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle pertinenti norme dell'Ente italiano di normazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea intervenute in materia di sicurezza e tutela della salute nelle attivita' subacquee e iperbariche, sono definite le regole tecniche concernenti:

- a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;
- b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attivita' subacquee professionali;
- c) le procedure di emergenza per le attivita' subacquee e per le connesse attivita' iperbariche;
- d) la formazione e la qualificazione professionali degli operatori subacquei e iperbarici;
- e) le attrezzature e gli equipaggiamenti degli operatori subacquei e iperbarici;
- f) la medicina subacquea e iperbarica;
- g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e iperbarici nelle connesse attivita'.

Versione in vigore dal 27 gennaio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee
Estremi	Legge 26 gennaio 2026, n. 9
Capo	IV — Attività subacquee e iperbariche

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-sicurezza-delle-attivita-subacquee/art-25-regolamentazione-tecnica>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it